

STUDIO ASSOCIATO BASSI -AVANZINI

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI



CIRCOLARE N. 5 DEL 04/09/2019

1) ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

È online, sul portale “Fatture e corrispettivi”, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31.10 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31.10.2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30.12.2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21.12.2018).

Lo studio provvederà all’adesione per i propri clienti che emettono fatture elettroniche entro tale termine.

2) AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5.07.2019, n. 156 il D.M. 7.05.2019, che approva le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in Pmi innovative. I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a un milione di euro in ciascun

periodo di imposta. Per i soggetti passivi Ires la deduzione dal reddito è pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, con un tetto massimo pari a 1,8 milioni di euro, eventualmente riportabile non oltre il 3° periodo di imposta successivo

3) SUPER AMMORTAMENTO PER BENI STRUMENTALI NUOVI 2019

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all'art. 164, c. 1 Tuir), dal 1.04.2019 al 31.12.2019, ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 2,5 milioni.

4) SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL REGIME DI CEDOLARE SECCA

È soppressa la disposizione che prevedeva, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'applicazione della sanzione nella misura fissa pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 GIORNI

5) TERMINE PER EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura è emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata

6) TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'art. 12-quinquies D.L. 34/2019 ha stabilito che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Per i corrispettivi del mese di luglio 2019, la scadenza è il 2 settembre 2019 (il 31 agosto 2019 è un sabato)

I soggetti obbligati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono:-assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;-adempire temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del periodo transitorio. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari.

7) NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL

L'art. 379 co. 1 del DLgs. 14/2019 ha sostituito i co. 3 e 4 dell'art. 2477 c.c. con il seguente testo: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società":

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

A parte la conferma delle ipotesi correlate all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi, si sostituiva la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in

media durante l'esercizio: 50 unità) con l'espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.

Entrata in vigore il 16.3.2019

MODIFICHE APPORTATE DAL DL 32/2019 CONVERTITO

L'art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito ha innalzato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal DLgs. 14/2019. In particolare, il nuovo intervento del legislatore ha portato:

- il limite relativo al totale dell'attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio da 10 a 20 unità.

L'art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

- l'obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
- la cessazione dell'obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.

Entrata in vigore il 18.6.2019.

Esercizi da considerare ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l'art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, continuano ad essere gli esercizi 2017 e 2018.